

Tributario e penale disallineati

di Ivo Caraccioli

Quando va presentata da parte dei verificatori la denuncia al Procuratore della Repubblica per reati tributari? Una distinzione è d'obbligo, a seconda che si tratti di verifiche eseguite dalle Fiamme Gialle oppure dall'agenzia delle Entrate. Secondo due distinte circolari

DOPPIO BINARIO

Su tempi e modalità di denuncia gli uffici tributari e la Gdf seguono procedure diverse

L'INVITO

Il legislatore dovrebbe rimeditare i rapporti tra i due procedimenti che oggi appaiono incongrui

(una del 14 aprile 2000, n. 114000 del Comando generale della Guardia di finanza e una del 4 agosto 2000, n. 154 dell'allora ministero delle Finanze) i settori dell'amministrazione finanziaria seguono soluzioni diverse.

La frase centrale della prima circolare è la seguente: «I militari operanti dovranno valutare au-

tonomamente dovendo, se del caso, notiziare senza ritardo l'Autorità giudiziaria, la configurabilità dei nuovi illeciti penali previa quantificazione dell'imposta evasa». I punti centrali della seconda circolare sono i seguenti: «Qualora l'ipotesi di reato emerga in sede di verifica, ... l'obbligo della trasmissione della notizia di reato sorge nel momento della constatazione del fatto costituente reato ... Per quelle fattispecie che comportano la quantificazione dell'imposta evasa ... gli avvisi di rettifica o di accertamento appena emessi dovranno essere inviati all'Autorità giudiziaria ... Solo attraverso tali atti vengono determinati puntualmente la base imponibile e l'imposta, in esito all'esercizio dell'azione accertativa».

Rilevata questa sostanziale diversità temporale, che provoca differenze di trattamento a seconda di quale sia l'organo (militare o civile) verificatore, va sottolineato che nell'attuale momento storico si sta diffondendo la prassi, soprattutto da parte della Gdf, di trasmettere da subito, e prima ancora di mandare copia della stessa alle Entrate, gli atti all'Autorità giudiziaria per quanto di competenza in ordine a «eventuali fatti di rilevanza penale»; e questo, si badi, non solo nel caso di reati immediatamente accertabili nella loro esistenza (ad esempio fatture false), ma an-

che in riferimento a fattispecie che (come quelle di cui agli articoli 3, 4, 5 del Dlgs 74/2000) richiederebbero preventivamente una precisa determinazione del superamento della soglia di punibilità quantitativa.

Succede, quindi, che il contribuente, prima ancora che la verifica sia terminata e senza ancora che siano scaduti i 60 giorni per la presentazione della memoria alle Entrate, prevista dall'articolo 12 dello Statuto del contribuente (la cui scadenza, comunque, non è specificamente menzionata ai fini della denuncia penale), già si trovi nella scomoda posizione di "indagato" davanti al Pm (con tutto quello che ne consegue in termini di partecipazione ad appalti e altro) sottoposto a una sgradevole "pendenza" penale a proprio carico.

Si obietta che questa prassi dipende dal fatto che, trattandosi di pubblici ufficiali, con la mancata presentazione senza ritardo della denuncia penale gli stessi correrebbero il rischio di essere a loro volta denunciati per «omessa denuncia di reato» (articolo 361 del Codice penale). Si tratta peraltro di preoccupazione eccessiva, in quanto il pubblico ufficiale deve avere elementi fondati per ritenere l'avvenuta commissione di un "reato" cioè non basta acquisire la conoscenza del fatto storico, ma occorre altresì aver raccolto ele-

menti da cui ragionevolmente desumere la riconducibilità dello stesso alla fattispecie criminosa astratta.

E al riguardo va appunto ribadito che i reati tributari (salvo quelli in materia di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), per la loro perfezione, richiedono il superamento di una determinata soglia quantitativa di punibilità (cosiddetta "mista": imposta evasa e sottrazione di componenti positivi di reddito).

Accade poi talvolta che, in sede tributaria, il contribuente riesca a convincere l'Ufficio dell'inesistenza di evasione, oppure faccia ricorso all'accertamento con adesione definendo la pretesa tributaria. Ciononostante - in base al principio del "doppio binario" (articolo 20, Dlgs 74/2000) che caratterizza i rapporti tra processo penale, accertamento e contenzioso fiscale - il processo penale continua nella sua autonomia strada, incurante di quanto accaduto in sede tributaria. Per evitare siffatti inconvenienti sarebbe opportuno che il Legislatore rimeditasse la disciplina dei rapporti tra i due procedimenti, la quale oggi appare decisamente incongrua. Ma, comunque, sul piano operativo, onde evitare le discrasie lamentate, sarebbe anche bene che i verificatori si astenessero da «denunce penali affrettate».